

incirca, al 65% della spesa coperta dal mutuo ed al solo il 33% circa dell'intera spesa approvata dal Ministero e, pertanto, l'operazione di finanziamento di cui trattasi godrebbe di una garanzia ipotecaria superiore a quella prevista dalla legge per i mutui all'edilizia popolare.

In caso di approvazione da parte del Consiglio, il mutuo sarebbe contenuto in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al G. M. 28 aprile 1938, n. 1165, nonché in conformità delle disposizioni che regolano la riparazione degli immobili danneggiati in dipendenza degli eventi bellici -

All'operazione dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui all'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio nella seduta 14 giugno 1952 -

In tutto conto, inoltre, che la garanzia ipotecaria sussiste all'atto stesso della concessione, il mutuo sarebbe presu-